



# COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|            |  |
|------------|--|
| N. 2       | <b>Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto sotto soglia del servizio di brokeraggio assicurativo.</b> |
| 16.01.2020 | CIG: Z9A2B95F05  |

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 117 del 21.05.2019, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "Posizioni organizzative. Presa d'atto decadenza. Adozione provvedimenti temporanei" con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa, il Sindaco pro tempore Dr. Maurizio PAPI;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 28 del 28.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2019 - 2021;

CONSIDERATO che il contratto di servizio di brokeraggio assicurativo è scaduto e ritenuto pertanto di attivare le procedure occorrenti per il nuovo affidamento del servizio di che trattasi;

Rilevato che questo Comune non dispone tra il proprio personale di figure professionali specializzate nel settore assicurativo;

DATO ATTO che:

- in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare giusto ed opportuno giovare della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il Decreto Legislativo n. 209/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- l'apporto del broker in ausilio all'ente appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente stesso e di sottoporre all'Amministrazione comunale le migliori formule assicurative reperibili anche in rapporto ai costi da sostenere;
- l'assistenza e la consulenza del broker è opportuna e conveniente per il Comune considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della compagnia assicuratrice di una quota percentuale relativa ai premi di cui ai contratti conclusi e che conseguentemente per l'attività di brokeraggio assicurativo nulla sarà dovuto da parte del Comune di Porto Azzurro in aggiunta a quanto riconosciuto da parte delle Compagnie assicuratrici;

CONSIDERATO che:

- la retribuzione delle prestazioni del broker avviene mediante conferimento, da parte della società assicuratrice, di una provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, nulla essendo dovuto, in aggiunta, da parte dell'assicurato, con la conseguenza che il servizio si presenta essenzialmente gratuito per l'Ente assicurato;

- che l'importo dei premi assicurativi a carico dell'Ente in un anno è pari a circa 40.000,00, per cui, applicando ai premi assicurativi relativi all'annualità in corso la provvigione spettante al broker, l'importo stimato per l'intero periodo è di circa € 4.500,00 lordi, importo nettamente inferiore ad euro 40.000,00;

VERIFICATO che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n.296/2006- in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di brokeraggio assicurativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, il valore massimo ammissibile per l'affidamento del servizio in oggetto, riconosciuto mediante retrocessione delle provvigioni da parte delle Compagnie di assicurazione, è stato calcolato in presunti € 4.405,00 esente da IVA, onere finanziario diretto da non imputare a carico del Comune, ma calcolato in base alla percentuale delle provvigioni a carico dei premi assicurativi;

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 501;

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37 D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";

Vista la D.G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 ad oggetto "Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del D.L. 66/2014 convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana S.T.A.R.T. di cui all'art. 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, a disposizioni delle stazioni appaltanti del territorio regionale";

Preso atto pertanto che Regione Toscana assume quindi il ruolo di Soggetto Aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014;

Verificato pertanto che il Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana S.T.A.R.T., di proprietà di Regione Toscana, si qualifica a tutti gli effetti quale sistema telematico del soggetto aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni toscane per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto;

Preso atto che la tipologia dei servizi da affidare sia attivabile in modalità telematica attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), utilizzando la procedura "Affidamento o Concorrenziale";

Individuato come soggetto idoneo a svolgere tali servizi la AON S.p.A. con sede in Milano via Andrea Ponti 8/10, Partita IVA 11274970158 Codice Fiscale 10203070155, che è presente e già operativa sulla piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto delle Regione Toscana <https://start.toscana.it/>);

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

**Vista** la Visura Camerale acquisita mediante accesso al sistema TELEMACO online messo a disposizione dalla Camera di Commercio, in corso di validità;

**Visto** il Capitolato Tecnico/Disciplinare di Gara redatto dal Responsabile dell'Area Amministrativa del comune, all'interno del quale sono riepilogate le condizioni di fornitura del presente servizio, che si allega in copia al presente atto;

**Visto** che, in adempimento alla legge 13/08/2010, n. 136, è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice CIG: **Z9A2B95F05**, il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti il presente incarico, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti;

Visto il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive mm.ii.;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti dell' art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

#### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

**Di procedere all'affidamento** dell'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Porto Azzurro, tramite la procedura "Affidamento o Concorrenziale" della piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana - <https://start.toscana.it/>);

**Di individuare** come soggetto idoneo a svolgere tale servizio la AON S.p.A. con sede in Milano via Andrea Ponti 8/10, Partita IVA 11274970158 Codice Fiscale 10203070155;

**Di approvare** il Disciplinare di Gara / Capitolato Tecnico redatto dal Responsabile Area Amministrativa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che la presente gara non comporta oneri né presenti né futuri per l'Ente in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti di assicurativi;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa – Sindaco Dr. Maurizio Papi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0565 - 921634..

Il Sindaco  
Il Responsabile del Servizio  
Dr. Maurizio Papi

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

Impegno non comporta impegno di spesa

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Vilmano MAZZA

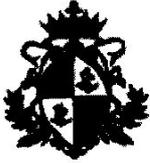
---

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni



# COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

Area Amministrativa

57036 Porto Azzurro (LI) - Banchina IV Novembre, 19

0565 921634 fax 0565 921641

Pec : [servizidemografici@pec.comune.portoazzurro.li.it](mailto:servizidemografici@pec.comune.portoazzurro.li.it)

e.mail : [ciro.satto@comune.portoazzurro.li.it](mailto:ciro.satto@comune.portoazzurro.li.it)

## CAPITOLATO TECNICO / DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Porto Azzurro – Lungomare Paride ADAMI, già Banchina IV Novembre, 19 -Telefono:  
+39 0565 921634

E-mail: PEC: [servizidemografici@pec.comune.portoazzurro.li.it](mailto:servizidemografici@pec.comune.portoazzurro.li.it)

Sito Internet: [www.comune.portoazzurro.li.it](http://www.comune.portoazzurro.li.it)

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, è il Responsabile dell'Area Amministrativa – Il Sindaco Dr. Maurizio Papi.

### Art. 1 OGGETTO DELLA GARA

Affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo fino al **31/12/2020**, riservato alle sole imprese iscritte al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto presso l'IVASS, istituito dall'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e disciplinato dal Provvedimento ISVAP del 16/10/2006 n. 5.

1. Il presente capitolato disciplina la scelta della società per il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
2. Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art.106 del medesimo D. Lgs., che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati.
3. L'espletamento dell'incarico sarà a titolo *non oneroso* per il Comune e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo il Comune se non preventivamente autorizzato.

### Art. 2 Prestazioni oggetto dell'incarico

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. A tal fine vengono indicate n. 2 aree di intervento in cui dovrà sostanziersi l'attività di brokeraggio.

### AREA CONSULENZA

Comprende:

- le attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune di Porto Azzurro, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze del Comune, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
- il supporto tecnico specialistico al Comune nella celebrazione delle gare, dalla predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi delle gare, fino alla valutazione delle offerte e alla partecipazione alla commissione di gara;
- l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative degli enti;
- rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che le Amministrazioni comunali dovranno richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
- rilascio di pareri anche scritti in generale in materia assicurativa;

- supporto formativo del personale dell'Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento secondo le scadenze offerte dall'impresa;
- segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
- consulenza e assistenza riguardante ogni problematica emergente avente interesse o carattere assicurativi
- collaborazione nella gestione e nell'esecuzione delle polizze assicurative in essere;
- l'avviso dei premi in scadenza, con segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
- l'attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali;
- l'assistenza nella gestione dei sinistri passivi e consulenza nei sinistri attivi;
- assistenza nella gestione sinistri attivi e passivi, sopra e sotto franchigia;
- assistenza nella gestione diretta dei sinistri passivi della polizza RCT/O con particolare riferimento a quelli sotto franchigia (attualmente € 1.000,00 per ogni sinistro alle cose – 1.500,00 per ogni sinistro a persone);
- collaborazione nella gestione dei sinistri pregressi all'assunzione dell'incarico e non ancora definiti alla data di inizio incarico;
- impiego di attrezzature e metodologie, anche di tipo telematico, per il monitoraggio dello stato dei sinistri relativamente a tutte le polizze in essere;
- messa a disposizione di personale e strumenti (esempio supporti magnetici e relativi applicazioni, ovvero collegamenti internet) per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e per quanto riguarda la reportistica dei sinistri in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia corrisposta);
- formazione a favore del personale dell'ufficio assicurativo e non in materia assicurativa;
- ricerca di polizze temporanee se richieste dal Comune;

### **Art. 3 Corrispettivo del servizio**

1. L'attività prestata dal *broker*, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di brokeraggio). Pertanto, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere per onorari, compensi o quant'altro, né presente né futuro per l'Amministrazione.
2. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate nei Capitolati Speciali d'Appalto per le coperture assicurative attualmente in corso. Il Broker non potrà richiedere la modifica delle percentuali per tutta la durata dei contratti assicurativi attualmente in corso.
4. Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il Comune ritenga di risolvere o recedere dalle attuali coperture assicurative, e/o non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, e/o le eventuali gare non abbiano buon esito.
5. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.
6. L'importo stimato dell'appalto per l'intero periodo è stimato in € 4.500,00 lordi (arrotondato). Detto valore è stato calcolato applicando le attuali provvigioni alle polizze in essere per n. 1 anno.

### **Art. 4 Polizze in essere**

1. Il contratto di brokeraggio non ha un'onerosità diretta per l'Amministrazione, considerato che l'intera e totale remunerazione del servizio sarà parte del premio assicurativo. La remunerazione

è determinata sulla base della percentuale di provvigione inserita nei vari contratti assicurativi elencati sotto, e sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara: resta inteso che quest'ultima percentuale sarà applicata in occasione della nuova procedura per le polizze assicurative, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere (le attuali polizze decorrono dal 30.11.2019, tranne la polizza RCT/O che decorre dal 31/10/2019).

| POLIZZA ASSICURATIVA                        | SCADENZA CONTRATTO | PREMIO ANNUALE LORDO |
|---|--------------------|----------------------|
| RCT/O                                       | 31/10/2020         | 18.000,00            |
| ALL RISKS<br>(Incendio, Elettronica, Furto) | 30/11/2019         | 8.250,00             |
| INFORTUNI                                   | 30/11/2019         | 1.962,00             |
| I/F/KASKO                                   | 30/11/2019         | 1.100,00             |
| R.C.<br>PATRIMONIALE                        | 30/11/2019         | 4.000,00             |
| TUTELA LEGALE                               | 30/11/2019         | 6.465,70             |

I premi indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio.

2. Il Comune di Porto Azzurro non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative in merito al riconoscimento delle commissioni.

#### **Art. 5 Durata del contratto**

1. L'incarico avrà durata fino al 31/12/2020.
2. Alla scadenza naturale, l'appalto potrà essere ulteriormente prorogato per 6 (sei) mesi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione agli stessi patti e condizioni.
3. Periodo di prova. Stante la particolarità del servizio affidato, nel quale l'elemento fiduciario rappresenta una parte importante e predominante del servizio, l'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi. Qualora durante l'esecuzione di detto periodo il servizio non fosse pienamente rispondente al presente Capitolato Speciale, o al progetto tecnico presentato in sede di gara, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto. La predetta risoluzione verrà comunicata via PEC all'appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi, e senza che lo stesso possa vantare alcunché nei confronti dell'Amministrazione.
4. Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune, e di tutto quanto offerto in sede di gara. L'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà collaborare con l'Ente anche per la gestione dei sinistri accaduti precedentemente all'assunzione dell'incarico.
5. L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
6. In tutti i casi di cessazione, l'appaltatore si impegna a collaborare con l'Ente fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio di consegne con il nuovo soggetto.

#### **Art. 6 Situazione assicurativa del Comune**

1. Il Comune di Porto Azzurro ha attivato le coperture assicurative di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 7 Pagamento dei premi assicurativi**

1. Il broker dovrà trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative

polizze. Qualora il premio di polizza debba essere corrisposto entro la data di decorrenza della copertura e l'Amministrazione Comunale si trovi nell'impossibilità di provvedere tempestivamente al pagamento, il broker si impegna ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto del Comune che rimborserà l'importo versato entro 30 giorni.

2. Il Comune provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

3. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

4. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

5. Conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche per quanto riguarda eventuali subappaltatori. In caso di violazione ai suddetti obblighi, anche con riguardo ai rapporti con eventuali subappaltatori, il contratto si intenderà risolto.

#### **Art. 8 Modalità svolgimento del servizio ed obblighi delle parti**

1. Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

2. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

3. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato.

4. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

5. Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- i. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
- ii. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatari dei contratti assicurativi;
- iii. obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

6. Il Comune si impegna ai seguenti obblighi:

- i. 1. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
- ii. 2. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.

#### **Art. 9 Responsabile del servizio/referente**

1. L'impresa aggiudicataria dovrà in ogni caso indicare, già in sede di gara, il referente principale del servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. Le modalità di intervento e di organizzazione del servizio dovranno essere oggetto di offerta tecnica.

2. Il referente indicato in sede di gara, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, sarà il referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio.

3. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente. Il referente quindi non dovrà essere esclusivamente un responsabile del servizio di brokeraggio, ma dovrà essere un soggetto attivamente coinvolto sul piano operativo nell'attività medesima con poteri di decisione, intervento etc..

#### **Art. 10 Responsabilità del broker**

1. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.
2. Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

#### **Art. 11 Brevetti e diritti d'autore**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
2. Il broker assumerà l'obbligo di tenere indenne il Comune da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

#### **Art. 12 Garanzie assicurative**

1. La società dovrà svolgere il servizio con diligenza ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'amministrazione; quest'ultima avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. A tal proposito è fatto obbligo alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, la dimostrazione da parte del broker di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come da normativa vigente con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

#### **Art. 13 Personale**

1. Il broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il broker si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni.
3. Il broker si obbliga, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il broker anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il broker si obbliga inoltre a presentare, su richiesta del Comune, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. Il Comune potrà in ogni momento chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione dei servizi; l'esercizio di tale facoltà non comporterà oneri per il Comune.

#### **Art. 14 Stipula del contratto**

1. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente.
2. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare il certificato da cui si evinca l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005, la polizza di assicurazione RC professionale depositata presso l'ISVAP ed eventuali altri documenti che si ritenessero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara non acquisibili direttamente dalla stessa.

#### **Art. 15 Recesso e risoluzione del contratto**

1. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c.: in tal caso la stazione appaltante comunicherà formalmente all'appaltatore l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso di 20 (venti) giorni.
2. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni.
3. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del broker:

- i. in caso di radiazione o cancellazione dall'albo istituito dalla legge 209/2005 della società aggiudicataria;
- ii. inosservanza delle legge in materia di lavoro e sicurezza;
- iii. per mancato e/o ritardato versamento alle compagnie assicurative delle regolazioni premio;
- iv. n. 3 inadempienze contrattuali comunque determinate, o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta;
- v. mancata reintegrazione nei termini concessi della cauzione definitiva;
- vi. subappalto/cessione del contratto;
- vii. fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;

4. In caso di risoluzione all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.
5. Clausola risolutiva espressa. In caso di comunicazione da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di informazioni interdittive antimafia (D.lgs. 159/2011) si procederà alla risoluzione immediata del contratto.

6. Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione Comunale procederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di danno.

7. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della Pubblica Amministrazione affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 17 Cessione del contratto e subappalto**

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. Stante la particolarità del servizio – di natura intellettuale – l'aggiudicatario potrà subappaltare unicamente l'eventuale attività di formazione.

#### **Art. 18 Foro competente**

1. Il foro di Livorno è competente in via esclusiva per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.
2. E' espressamente escluso l'arbitrato.

#### **Art. 19 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Affari Generali ed il Servizio Attività Negoziali del Comune di Porto Azzurro per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs.196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Porto Azzurro nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

Stante la particolare natura del servizio, il personale dell'aggiudicatario potrà trovarsi a trattare dati personali di soggetti terzi, anche di natura sensibile o giudiziaria. A tal fine si procederà alla nomina dell'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati, con conseguente assunzione delle relative responsabilità.

#### **Art. 20 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni in partenza dal Comune verso il broker verranno fatte esclusivamente via mail o via PEC, siano esse comunicazioni di servizio, contestazioni, applicazione di penali, richieste varie, risoluzione e quant'altro, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun rifiuto in tal senso.

#### **Art. 21 Codice di Comportamento del Comune di Porto Azzurro**

Gli obblighi di comportamento previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti, ai sensi e per gli effetti del DPR 62/2013, vengono estesi per quanto compatibili all'aggiudicatario e ai suoi collaboratori. Il contratto si risolverà di diritto in caso di violazione del suindicato regolamento.

#### **Art. 22 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente.

#### **IMPORTO A BASE D'ASTA**

L'importo totale posto a base d'asta per la fornitura del servizio di cui al precedente punto, ammonta ad € 4.405,00 lordi (arrotondato). Detto valore è stato calcolato, applicando la retrocessione delle provvigioni da parte delle Compagnie di assicurazione, alle polizze in essere per 1 (uno) anno.

## **MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Il presente servizio sarà aggiudicato tramite procedura "Affidamento o concorrenziale", effettuata tramite il portale della Regione Toscana [start.toscana.it](http://start.toscana.it), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE**

Il fornitore per poter partecipare alla procedura di Affidamento Diretto **dovrà a pena di esclusione:**

- allegare all'offerta, attraverso il sistema, il presente documento (Disciplinare di Gara / Capitolato Tecnico) **firmandolo digitalmente da parte del legale rappresentante;**
- firmare **digitalmente** la proposta da inserire a sistema;

## **INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, si comunica che il CIG del lotto unico è: Z9A2B95F05

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

## **OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, oltre che all'osservanza di tutte le norme, decreti e regolamenti vigenti che abbiano applicabilità alla fornitura in oggetto.

La ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti che abbiano applicabilità alle forniture di che trattasi.

## **CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero nascere dall'esecuzione del presente servizio appaltato è riconosciuta la competenza del foro di Livorno.

Il Sindaco  
Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
*Dr. Maurizia Papi*

